

Testo Unico della Finanza

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024
(in vigore dal 25 settembre 2024)



A cura della
Divisione Tutela del Consumatore
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Settembre 2024

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Testo aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024. Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.¹

- 1 Pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 71 del 26.3.1998. Il D.Lgs. n. 58/1998 è stato successivamente modificato:
- dalla L. n. 205 del 25.6.1999 (pubblicata nella G.U. n. 149 del 28.6.1999);
 - dal D.Lgs. n. 201 del 12.4.2001 (pubblicato nella G.U. n. 130 del 7.6.2001);
 - dal D.L. n. 351 del 25.9.2001 (pubblicato nella G.U. n. 224 del 26.9.2001), convertito con L. n. 410 del 23.11.2001 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 24.11.2001);
 - dal D.Lgs. n. 61 dell'11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002);
 - dal D.L. n. 269 del 30.9.2003 (pubblicato nel S.O. n. 157/L alla G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito con L. n. 326 del 24.11.2003 (pubblicata nel S.O. n. 181/L alla G.U. n. 274 del 25.11.2003);
 - dal D.Lgs. n. 274 dell'1.8.2003 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 7.10.2003);
 - dalla L. n. 350 del 24.12.2003 (pubblicata nel S.O. n. 196/L alla G.U. n. 299 del 27.12.2003);
 - dal D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 37 del 14.2.2004);
 - dal D.Lgs. n. 170 del 21.5.2004 (pubblicato nella G.U. n. 164 del 15.7.2004);
 - dal D.Lgs. n. 197 del 9.7.2004 (pubblicato nella G.U. n. 182 del 5.8.2004);
 - dall'art. 9 della legge n. 62 del 18.4.2005 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 96 del 27.4.2005);
 - dalla legge n. 262 del 28.12.2005 (pubblicata nel S.O. n. 208/L alla G.U. n. 301 del 28.12.2005);
 - dal D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 (pubblicato nel S.O. n. 5/L alla G.U. n. 7 del 10.1.2007);
 - dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 (pubblicata nella G.U. n. 46 del 24.2.2007) e
 - dall'art. 10, della L. n. 13 del 6.2.2007 - *Legge comunitaria* 2006 (pubblicata nel S.O. n. 41/L alla G.U. n. 40 del 17.2.2007);
 - dall'art. 2 del D.Lgs. n. 32 del 2.2.2007 (pubblicato nella G.U. n. 73 del 28.3.2007);
 - dal D.Lgs. n. 51 del 28.3.2007 (pubblicato nella G.U. n. 94 del 23.4.2007);
 - dal D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 (pubblicato nel S.O. n. 200/L alla G.U. n. 234 dell'8.10.2007);
 - dal D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007 (pubblicato nel S.O. n. 228 alla G.U. n. 261 del 9.11.2007);
 - dal D.Lgs. n. 229 del 19.11.2007 (pubblicato nella G.U. n. 289 del 13.12.2007);
 - dal D.Lgs. n. 173 del 3.11.2008 (pubblicato nella G.U. n. 260 del 6.11.2008);
 - dal D.L. n. 185 del 29.11.2008 (pubblicato nel S.O. n. 263/L alla G.U. n. 280 del 29.11.2008) coordinato con la legge di conversione 28.1. 2009, n. 2 (pubblicata nel S.O. n. 14/L alla G.U. n. 22 del 28.1.2009);
 - dal D.L. n. 5 del 10.2.2009 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11.2.2009) coordinato con la legge di conversione 9.4.2009, n. 33 (pubblicata nel S.O. n. 49/L alla G.U. n. 85 dell'11.4.2009);
 - dalla legge n. 69 del 18.6.2009 (pubblicata nel S.O. n. 95/L alla G.U. n. 140 del 19.6.2009);
 - dal D.Lgs. n. 101 del 17.7.2009 (pubblicato nella G.U. n. 178 del 3.8.2009);
 - dal D.Lgs. n. 146 del 25.9.2009 (pubblicato nella G.U. n. 246 del 22.10.2009);
 - dal D.Lgs. n. 21 del 27.1.2010 (pubblicato nella G.U. n. 44 del 23.2.2010);
 - dal D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 (pubblicato nel S.O. n. 43/L alla G.U. n. 53 del 5.3.2010), le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 sono in vigore dal 20 marzo 2010, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali dettate dall'art. 7 del medesimo decreto;
 - dal D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 (pubblicato nel S.O. n. 58/L alla G.U. n. 68 del 23.3.2010), le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 sono in vigore dal 7 aprile 2010, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali e transitorie dettate dall'art. 43 del medesimo decreto;
 - dal D.L. n. 78 del 31.5.2010 (pubblicato nel S.O. n. 114/L alla G.U. n. 125 del 31.5.2010), coordinato con la legge di conversione n. 122 del 30.7.2010 (pubblicata nel S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30.7.2010);
 - dal D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 (pubblicato nel S.O. n. 148/L alla G.U. n. 156 del 7.7.2010), le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 sono in vigore dal 16.9.2010;

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 (Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
- b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
- c) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la Borsa;
- c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione²;
- d) "IVASS": l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni³;
- d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
 - 1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
 - 2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
 - 3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
 - 6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010⁴;
- d-ter) "UE": l'Unione europea⁵;
- d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano⁶;
- d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico

2 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 19 del 13.2.2019.

3 Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

4 Lettera inserita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 130 del 30.7.2012.

5 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

6 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 201 del 5.11.2021.

- e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano⁷;
- d-quater*) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale⁸;
- d-quinquies*) "banca": la banca come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del Testo unico bancario⁹;
- d-sexies*) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia¹⁰;
- e*) "società di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento¹¹;
- e-bis*) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera *b*), del regolamento (UE) n. 575/2013¹²;
- e-ter*) "Sim di classe 1-*minus*": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a*) o *b*), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria di una decisione dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 7-*undecies*, commi 3 o 4¹³;
- f*) "impresa di investimento dell'Unione europea" o "impresa di investimento UE": l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia¹⁴;
- g*) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attività è corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attività di investimento¹⁵;
- h*) ...*omissis*...¹⁶;
- i*) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante

7 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 201 del 5.11.2021.

8 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

9 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

10 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

11 Lettera dapprima modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

12 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 201 del 5.11.2021.

13 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 201 del 5.11.2021.

14 Lettera dapprima modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

15 Lettera dapprima modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

16 Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

l'offerta di proprie azioni e che gestisce direttamente il proprio patrimonio¹⁷;

i.1) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38¹⁸;

i-bis) "società di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che gestisce direttamente il proprio patrimonio¹⁹;

«i-bis.1) "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38²⁰;

i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato²¹;

i-quater) società di investimento semplice (SiS): il FIA italiano costituito in forma di Sicaf e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

- 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
- 2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera *f*), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera *f*);
- 3) non ricorre alla leva finanziaria;
- 4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera *c*)²²;

j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo,

17 Lettera dapprima sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi così modificata dall'art. 16 della L. n. 21 del 5.3.2024 che dopo le parole: «proprie azioni» ha aggiunto le parole: «e che gestisce direttamente il proprio patrimonio».

18 Lettera inserita dall'art. 16 della L. n. 21 del 5.3.2024.

19 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi così modificata dall'art. 16 della L. n. 21 del 5.3.2024 che dopo le parole: «proprie azioni» ha aggiunto le parole: «e che gestisce direttamente il proprio patrimonio».

20 Lettera inserita dall'art. 16 della L. n. 21 del 5.3.2024.

21 Lettera inserita dall'art. 4 del D.Lgs. n. 72 del 12.5.2015.

22 Lettera dapprima inserita dall'art. 27 del D.L. n. 34 del 30.4.2019, convertito con modifiche dalla L. n. 58 del 28.6.2019, e poi così modificata dall'art. 16 della L. n. 21 del 5.3.2024 che, nell'alinea, ha soppresso le parole: «che gestisce direttamente il proprio patrimonio».

suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore²³;

k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata²⁴;

k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr²⁵;

k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto²⁶;

l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna²⁷;

m) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicav in gestione esterna rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE²⁸;

m-bis) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia²⁹;

m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE³⁰;

m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui

23 Lettera già modificata dall'art. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito in L. n. 410 del 23.11.2001 e poi sostituita dapprima dall'art. 32, comma 1 del D.L. n. 78 del 31.5.2010, convertito in L. n. 122 del 30.7.2010 e infine dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

24 Lettera dapprima sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014; successivamente modificata dall'art. 22, comma 5 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014, che dopo la parola: "crediti" ha inserito le parole: ", inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR" e dal comma 1 dell'art. 17 del D.L. n. 18 del 14.2.2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 49 dell'8.4.2016, che dopo le parole: «inclusi quelli erogati» ha inserito le parole: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,». La L. 27.12.2006, n. 296 come modificata dal D.L. 12.9.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 1, comma 119-ter) che "Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

25 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

26 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

27 Lettera dapprima sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi così modificata dall'art. 16 della L. n. 21 del 5.3.2024 che ha sostituito le parole: «le Sicav e le Sicaf» con le parole: «le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna».

28 Lettera dapprima sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi così modificata dall'art. 16 della L. n. 21 del 5.3.2024 che ha sostituito le parole: «e la Sicav» con le parole: «, la Sicav e la Sicav in gestione esterna».

29 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

30 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 16.4.2012, in seguito sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014 e infine così modificata dall'art. 16 della L. n. 21 del 5.3.2024 che ha sostituito le parole: «e la Sicaf» con le parole: «, la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna».

all'articolo 39³¹;

m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia³²;

m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE³³;

m-septies) "fondo europeo per il venture capital" (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013³⁴;

m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale" (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013³⁵;

m-octies.1) "fondo di investimento europeo a lungo termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760³⁶;

m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131³⁷;

m-novies) "Oicr feeder": l'Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell'Oicr master³⁸;

m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o più Oicr feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività³⁹;

m-undecies) "clienti professionali o investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies⁴⁰;

m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio⁴¹.

m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali⁴²;

31 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

32 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

33 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

34 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

35 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

36 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 233 del 15.12.2017.

37 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 17 del 2.2.2021.

38 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

39 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

40 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 che prima delle parole: "investitori professionali" ha inserito le parole: «clienti professionali o».

41 Lettera inserita dall'art. 1, comma 217 della L. n. 145 del 30.12.2018.

42 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

- n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi⁴³;
- o) "società di gestione del risparmio" (Sgr): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio⁴⁴;
- o-bis) "società di gestione UE": la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più OICVM⁴⁵;
- p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA⁴⁶;
- q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA⁴⁷;
- q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav, la Sicaf, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM⁴⁸;
- q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario⁴⁹;
- q-quater) "depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder è un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario⁵⁰;
- q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna⁵¹;

43 Lettera già sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 274 dell'1.8.2003; poi modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 16.4.2012 che ha inserito il numero 2-bis e infine di nuovo sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

44 Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

45 Lettera dapprima inserita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

46 Lettera sostituita dapprima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e infine dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

47 Lettera sostituita dapprima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e infine dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

48 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 16.4.2012, in seguito sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014, successivamente modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 233 del 15.12.2017 che ha sostituito le parole: «e il gestore di EuSEF» con le parole: «, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF», dall'art. 1 del D.Lgs. n. 17 del 2.2.2021 che ha sostituito le parole: «e il gestore di ELTIF» con le parole: «, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM» e dall'art. 16 della L. n. 21 del 5.3.2024 che ha sostituito le parole: «e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni» con le parole: «, la Sicaf»

49 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

50 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014.

51 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014, in seguito sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 e infine così modificata dall'art. 16 della L. n. 21 del 5.3.2024 che ha sostituito le parole: «e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf» con le parole: «e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna».

- r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento⁵²;
- r-bis) "Stato di origine della società di gestione UE": lo Stato dell'UE dove la società di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale⁵³;
- r-ter) "Stato di origine dell'Oicr": Stato dell'UE in cui l'Oicr è stato costituito⁵⁴;
- r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark": l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011⁵⁵;
- r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011⁵⁶;
- r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al merito creditizio di un'entità, così come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009⁵⁷;
- r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una persona giuridica la cui attività include l'emissione di rating del credito a livello professionale⁵⁸;
- s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell'UE di origine⁵⁹;
- t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati⁶⁰;
- u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari⁶¹;

52 Lettera dapprima sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007; successivamente modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 16.4.2012; in seguito sostituita di nuovo dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014 e infine dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

53 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «società di gestione armonizzata» con le parole: «società di gestione UE».

54 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 16.4.2012.

55 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 19 del 13.2.2019.

56 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 19 del 13.2.2019.

57 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 66 del 7.5.2015.

58 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 66 del 7.5.2015.

59 Lettera dapprima sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «della tabella allegata» con le parole: «dell'Allegato I» e le parole: «Stato comunitario» con le parole: «Stato dell'UE».

60 Lettera dapprima modificata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 51 del 28.3.2007.

61 Le parole: "non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti

- v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari⁶²;
- w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato⁶³;
- w-bis) "soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa": gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-*quinquies*, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005⁶⁴;
- w-bis.1) "prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato" o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014⁶⁵;
- w-bis.2) "prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato" o "PRIP": un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014⁶⁶;
- w-bis.3) "prodotto di investimento assicurativo": un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico⁶⁷;

finanziari" sono state aggiunte dall'art. 3 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006.

62 Lettera modificata dapprima dall'art. 1 del D.Lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;" con le parole: "e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;" e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 191 del 5.11.2021 che ha sostituito le parole: «comma 1» con le parole: «comma 3».

63 Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016.

64 Lettera dapprima aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006, e poi così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 68 del 21.5.2018.

65 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 224 del 14.11.2016.

66 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 224 del 14.11.2016.

67 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 224 del 14.11.2016 e poi così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. n.

- w-bis.4) "ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi" o "ideatore di PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014⁶⁸;
- w-bis.5) "persona che vende un PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014⁶⁹;
- w-bis.6) "investitore al dettaglio in PRIIP": un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014⁷⁰.
- w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che gestisce e/o amministra l'attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso⁷¹;
- w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III⁷²;
- w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine":
- 1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia⁷³;
 - 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia⁷⁴;
 - 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta⁷⁵;

68 del 21.5.2018 che ha sostituito le parole: «regolamento (UE) n. 1286/2014;» con le parole: «regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;».

68 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 224 del 14.11.2016.

69 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 224 del 14.11.2016.

70 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 224 del 14.11.2016.

71 Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

72 Lettera già aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi sostituita dapprima dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

73 Numero così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito la parola: «le» con la parola: «gli» e le parole: «della Comunità europea, aventi sede in Italia» con le parole: «dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia».

74 Numero così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «della Comunità europea, aventi sede in Italia» con le parole: «dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia».

75 Numero dapprima sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016 e poi corretto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 121 del 25.5.2016 che dispone: "dove è scritto: «... ai sensi del numero 5) e abbia

4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera⁷⁶;

4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine^{77 / 78};

w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet⁷⁹;

w-quinques) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni⁸⁰;

w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte:

- 1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;
- 2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4;
- 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorità di altri Stati dell'Unione europea⁸¹;

w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento

comunicato...», leggasì: «... ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato...».

76 Numero così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016 che dopo le parole: «aventi sede» ha inserito la parola: «legale», al secondo periodo ha soppresso le parole: «come Stato membro» e, al terzo periodo, ha sostituito le parole: «della Comunità europea» con le parole: «dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera».

77 Numero aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016.

78 Lettera dapprima aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016 nei termini indicati nelle precedenti note.

79 Lettera dapprima inserita dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014, successivamente sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016, modificata dall'art. 44-bis del D.L. n. 76 del 16.7.2020, coordinato con la legge di conversione n. 120 dell'11.9.2020 che ha soppresso le parole: «il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero», ha sostituito le parole: «entrambi i predetti limiti» con le parole: «tale limite» e ha soppresso le parole: «sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti» e infine così modificata dall'art. 1 della L. n. 21 del 5.3.2024 che ha sostituito le parole: «ai 500 milioni di euro» con le parole: «a 1 miliardo di euro».

80 Lettera aggiunta dall'art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013.

81 Lettera dapprima aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. n. 181 del 16.11.2015 poi così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 che, al numero 3) ha sostituito le parole: «Stati comunitari» con le parole: «Stati dell'Unione europea».

europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli⁸².

1-*bis*. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

- a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
- b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
- c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure⁸³.

1-*bis*.1. Per "clausola *make-whole*" si intende una clausola diretta a tutelare l'investitore garantendo che, in caso di rimborso anticipato di un'obbligazione, l'emittente sia tenuto a versare al detentore dell'obbligazione un importo pari alla somma del valore attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del valore nominale dell'obbligazione da rimborsare⁸⁴.

1-*ter*. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali⁸⁵.

1-*quater*. Per "ricevute di deposito" si intendono titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato⁸⁶.

2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari⁸⁷.

2-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, può individuare:

- a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell'Allegato I aventi le

82 Lettera dapprima aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito la definizione: «depositari centrali di titoli» con la definizione: «depositari centrali di titoli o depositari centrali».

83 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

84 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 31 del 10.3.2023.

85 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007.

86 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 e poi così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

87 Comma già sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017, in seguito così modificato dall'art. 31 del D.L. n. 25 del 17.3.2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 52 del 10.5.2023, che dopo le parole "Allegato I" ha aggiunto le parole: ", compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito".

caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione⁸⁸.

2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c);
- b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto 10);
- c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante⁸⁹.

3. ...*omissis*...⁹⁰

4. ...*omissis*...⁹¹

5. Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti⁹²;
- c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente⁹³;

88 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017. Vedi decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 44 del 2.3.2007 (pubblicato nella G.U. n. 81 del 6.4.2007).

89 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

90 Comma dapprima sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

91 Comma dapprima sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. n. 141 del 13.8.2010 e poi abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

92 Il comma 7 dell'art. 10 D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "Si intendono autorizzate al servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione, dal 3 gennaio 2018: a) le banche italiane e le succursali italiane di banche di paesi terzi (già denominate banche extracomunitarie) iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo; e b) le Sim e le imprese di paesi terzi (già denominate imprese di investimento extracomunitarie) con succursale in Italia iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I soggetti di cui alle lettere a) e b) comunicano, rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Consob, entro il 30 novembre 2017, se non intendono avvalersi dell'autorizzazione al predetto servizio. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza dell'autorizzazione.

93 Il comma 8 dell'art. 10 D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "A partire dal 3 gennaio 2018, l'autorizzazione rilasciata per la prestazione del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intende riferita al servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente⁹⁴;

d) gestione di portafogli;

e) ricezione e trasmissione di ordini;

f) consulenza in materia di investimenti⁹⁵;

g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;

g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione⁹⁶.

5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta⁹⁷.

5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un sistema che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari⁹⁸.

5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC effettuate dal soggetto su uno specifico strumento finanziario in relazione al totale delle negoziazioni effettuate sullo strumento finanziario dal soggetto medesimo o all'interno dell'Unione europea⁹⁹.

5-quater. Per "market maker" si intende una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti¹⁰⁰.

5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e

94 Il comma 9 dell'art. 10 D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "A partire dal 3 gennaio 2018, l'autorizzazione rilasciata per la prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intende riferita al servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

95 Il comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "Fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del citato decreto legislativo, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti".

96 Comma dapprima sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito la lettera c); alla lettera c-bis); ha sostituito le parole: «assunzione a fermo né assunzione di garanzia» con le parole: «impegno irrevocabile» ed ha inserito la lettera g-bis).

97 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha soppresso le parole: «e in relazione a ordini dei clienti, nonché l'attività di market maker».

98 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

99 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

100 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

nell'ambito di un mandato conferito dai clienti¹⁰¹.

5-*sexies*. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione)¹⁰².

5-*septies*. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari¹⁰³.

5-*septies*.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione¹⁰⁴.

5-*septies*.2. Per "agente collegato" si intende la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari¹⁰⁵.

5-*septies*.3. Per "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario¹⁰⁶.

5-*octies*. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) "sistema multilaterale di negoziazione": un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III;
- b) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III;
- c) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione¹⁰⁷.

101 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007.

102 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007.

103 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

104 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

105 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

106 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

107 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

5-*octies*.1. Per "ordine con limite di prezzo" si intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato¹⁰⁸.

5-*novies*. Per "servizi di *crowdfunding*" si intendono i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) 2020/1503¹⁰⁹.

5-*decies*. ...*omissis*...¹¹⁰

5-*undecies*. ...*omissis*...¹¹¹

5-*duodecies*. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa.¹¹²

6. Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I¹¹³.

6-*bis*. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile¹¹⁴.

6-*bis*.1. Per "controllante" si intende un'impresa controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE¹¹⁵.

6-*bis*.2. Per "controllata" si intende un'impresa controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22 della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di un'impresa controllata è parimenti considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese¹¹⁶.

6-*bis*.3. Per "stretti legami" si intende la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

108 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

109 Comma dapprima inserito dall'art. 30 del D.L. n. 179 del 18.10.2012, in seguito modificato dal D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, sostituito dalla L. n. 232 dell'11.12.2016, modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 112 del 3.7.2017, sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017, modificato dall'art. 1, comma 236 della L. n. 145 del 30.12.2018 e infine così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 30 del 10.3.2023.

110 Comma dapprima inserito dall'art. 30 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 e poi abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

111 Comma dapprima inserito dall'art. 4 del D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, e poi abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

112 Comma dapprima inserito dall'art. 18 del D.Lgs. n. 112 del 3.7.2017 e poi così modificato dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 95 del 20.7.2018 che ha sostituito le parole: «del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106» con le parole: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112». Il D.Lgs. n. 112 del 3.7.2017 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

113 Comma dapprima modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

114 Comma aggiunto con D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

115 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

116 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

- b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata è considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese;
- c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo¹¹⁷.

6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti¹¹⁸.

6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti¹¹⁹.

6-quinquies. Per "negoziiazione algoritmica" si intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantità o le modalità di gestione dell'ordine dopo l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni¹²⁰.

6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si intende un accordo in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l'utilizzo del proprio codice identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l'accordo comporti l'utilizzo da parte del terzo dell'infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia tale utilizzo (accesso sponsorizzato)¹²¹.

6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da:

- a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso elettronico diretto a velocità elevata;
- b) determinazione da parte del sistema dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e
- c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o

117 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

118 Comma aggiunto con D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

119 Comma aggiunto con D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

120 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

121 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

cancellazioni¹²².

6-*octies*. Per "negoziazione *matched principal*" si intende una negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra l'acquirente e il venditore non è mai esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione previamente comunicati¹²³.

6-*novies*. Per "pratica di vendita abbinata" si intende l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o pacchetto¹²⁴.

6-*decies*. Per "deposito strutturato" si intende un deposito quale definito all'articolo 69-*bis*, comma 1, lettera c), del T.U. bancario che è pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:

- a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor;
- b) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
- c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali; o
- d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio¹²⁵.

6-*undecies*. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati¹²⁶;
- b) *...omissis...*¹²⁷
- c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati¹²⁸;

122 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

123 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

124 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

125 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

126 Lettera così sostituita dall'art. 50 del D.L. n. 50 del 17.5.2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15.7.2022.

127 Lettera abrogata dall'art. 50 del D.L. n. 50 del 17.5.2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15.7.2022.

128 Lettera così sostituita dall'art. 50 del D.L. n. 50 del 17.5.2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15.7.2022.

d) ...*omissis*...¹²⁹

e) ...*omissis*...¹³⁰ / ¹³¹.

6-*duodecies*. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "Stato membro d'origine dell'impresa di investimento":

- 1) se l'impresa di investimento è una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede principale;
- 2) se l'impresa di investimento è una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale;
- 3) se, in base al diritto nazionale cui è soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sua direzione generale;

b) "Stato membro d'origine del mercato regolamentato": lo Stato membro in cui è registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la propria direzione generale;

c) ...*omissis*...¹³² / ¹³³.

6-*terdecies*. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "Stato membro ospitante l'impresa di investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui un'impresa di investimento ha una succursale o presta servizi di investimento e/o esercita attività di investimento;

b) "Stato membro ospitante il mercato regolamentato": lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato membro¹³⁴.

6-*quaterdecies*. Per "prodotto energetico all'ingrosso" si intende un prodotto energetico all'ingrosso quale definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011¹³⁵.

6-*quingiesdecies*. Per "derivati su merci agricole" si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XX e XXIV/1 del regolamento (UE) n.

129 Lettera abrogata dall'art. 50 del D.L. n. 50 del 17.5.2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15.7.2022.

130 Lettera abrogata dall'art. 50 del D.L. n. 50 del 17.5.2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15.7.2022.

131 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 e poi modificato dall'art. 50 del D.L. n. 50 del 17.5.2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15.7.2022.

132 Lettera abrogata dall'art. 50 del D.L. n. 50 del 17.5.2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15.7.2022.

133 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 e poi modificato dall'art. 50 del D.L. n. 50 del 17.5.2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15.7.2022.

134 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

135 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

1308/2013, nonché i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013¹³⁶.

6-quinquiesdecies.1. Per "gruppo prevalentemente commerciale" si intende qualsiasi gruppo la cui attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio di una qualsiasi attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/EU o in attività di *market making* in relazione agli strumenti derivati su merci¹³⁷.

6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende uno dei seguenti emittenti di titoli di debito:

- a) l'Unione europea;
- b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una società veicolo di tale Stato membro;
- c) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;
- d) una società veicolo per conto di diversi Stati membri;
- e) un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi crisi finanziarie; o
- f) la Banca europea per gli investimenti¹³⁸.

6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un titolo di debito emesso da un emittente sovrano¹³⁹.

6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che:

- a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
- b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate¹⁴⁰.

6-noviesdecies. Per "formato elettronico" si intende qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta¹⁴¹.

Art. 2

(Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le

136 Comma dapprima inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 e poi così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 31 del 10.3.2023.

137 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 31 del 10.3.2023.

138 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

139 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

140 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017.

141 Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 31 del 10.3.2023.

PARTE IV DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 91 (Poteri della Consob)

1. La Consob esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

Art. 91-bis (Comunicazione dello Stato membro d'origine)

1. Nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*), gli emittenti comunicano lo Stato membro d'origine in conformità all'articolo 113-*ter* e alle disposizioni adottate dalla Consob con regolamento. La medesima comunicazione è effettuata alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'emittente ha la sede legale, ove applicabile, nonché alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti⁷⁷⁰.

2. Per gli emittenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*), numeri 3), 4) e 4-*bis*), che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d'origine entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione, per la prima volta nell'Unione europea, unicamente in un mercato regolamentato italiano, lo Stato membro d'origine è l'Italia. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di più Stati membri, inclusa l'Italia, in assenza della comunicazione richiesta dal comma 1, sia l'Italia che tali altri Stati membri sono considerati Stato membro d'origine, fino alla successiva scelta e relativa comunicazione⁷⁷¹.

Art. 92 (Parità di trattamento)

1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.

2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l'esercizio dei loro diritti.

770 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

771 Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016. I commi 1 e 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016 dispongono che "1. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d'origine prima del 27 novembre 2015, il periodo di tre mesi decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli emittenti di cui all'articolo 1, lettera *w-quater*), numeri 3), 4) e 4-*bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che hanno scelto l'Italia quale Stato membro d'origine e hanno effettuato la comunicazione prima del 27 novembre 2015, sono esentati dall'obbligo di comunicazione, salvo che scelgano un altro Stato membro d'origine dopo tale data."

3. La Consob detta con regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilità dell'utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni⁷⁷².

Art. 93
(Definizione di controllo)

1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

- a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

TITOLO II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

Capo I⁷⁷³
Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita

Art. 93-bis⁷⁷⁴
(Definizioni)

1. Nel presente Capo e nel Capo I del Titolo III si intendono per:

- a) "regolamento prospetto": regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017;
- b) "disposizioni attuative": gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 44 del regolamento prospetto e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;

b-bis) "regolamento (UE) 2019/1156": il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento

772 Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007.

773 L'intero Capo I (artt. 93-bis –101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 51 del 28.3.2007, poi modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007; dall'art. 15 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007; dall'art. 1 del D.Lgs. n. 101 del 17.7.2009; dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 16.4.2012; dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184 dell'11.10.2012, dall'art. 1 del D.Lgs. n. 224 del 14.11.2016; dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 25.11.2019; dall'art. 3 del D.Lgs. n. 17 del 2.2.2021, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 191 del 5.11.2021 dall'art. 3 del D.Lgs. n. 191 del 5.11.2021; dall'art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 10.3.2023 e dall'art. 9 della L. n. 21 del 5.3.2024 nei termini indicati nelle successive note.

774 Articolo dapprima sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 51 del 28.3.2007; in seguito modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007; dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 16.4.2012; dall'art. 6 del D.Lgs. n. 44 del 4.3.2014; di nuovo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 17 del 2.2.2021 e infine modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 191 del 5.11.2021 e dall'art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 10.3.2023 nei termini indicati nelle successive note.

108, commi 3, 4 e 5⁸⁸⁹.

3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci.

Art. 112
(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione⁸⁹⁰.

TITOLO III
EMITTENTI

Capo I
Informazione societaria

Art. 113
(Ammissione alle negoziazioni di titoli)

1. L'ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato è disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché del presente articolo. Si applicano, anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, gli articoli 94, commi 3, 5, 6, 8 e 9, 95, comma 1, lettera *a*), e 95, comma 2.

2. La Consob può:

- a*) esigere che gli emittenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato includano nel prospetto informazioni supplementari, se è necessario per la tutela degli investitori;
- b*) sospendere il procedimento di approvazione dei prospetti o sospendere o limitare l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato nel caso in cui l'autorità competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati;
- c*) esercitare i poteri cautelari di cui all'articolo 37 del regolamento prospetto, nei casi ivi previsti;
- d*) vietare l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione o di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle relative disposizioni di attuazione, oppure delle disposizioni europee di cui al comma 1;
- e*) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-*quater*, comma 1, sospendere o imporre ai gestori dei mercati regolamentati, degli MTF o degli OTF di sospendere la negoziazione dei titoli se la situazione dell'emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli

889 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 229 del 19.11.2007.

890 Comma così modificato dall'art. 6 della L. n. 21 del 5.3.2024 che ha soppresso le parole: «; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108». Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

interessi degli investitori;

- f) esercitare i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nei confronti dell'emittente, della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, e i poteri previsti nell'articolo 115 nei confronti delle persone che li controllano o che sono da essi controllati, dei revisori legali e dei dirigenti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, nonché degli intermediari finanziari incaricati della domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- g) sospendere l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo, delle relative norme di attuazione, o delle disposizioni europee di cui al comma 1;
- h) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-*quater*, comma 1, sospendere o imporre al gestore della sede di negoziazione la sospensione, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione, delle negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF o in un OTF in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo, delle relative norme di attuazione, o delle disposizioni europee di cui al comma 1;
- i) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-*quater*, comma 1, vietare o chiedere al gestore della sede di negoziazione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF, o in un OTF in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo, delle relative norme di attuazione, o delle disposizioni europee di cui al comma 1;
- l) rendere pubblico il fatto che l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi;
- m) richiedere, anche in via generale, agli intermediari incaricati della domanda di ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato, di dichiarare alla Consob di non essere a conoscenza di informazioni diverse da quelle contenute nel prospetto di ammissione alla negoziazione dei titoli.

3. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101, comma 4⁸⁹¹.

Art. 113-bis⁸⁹²

(Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti)

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di Oicr aperti in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-*ter*⁸⁹³.

2. La Consob:

891 Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 17 del 2.2.2021.

892 Articolo dapprima inserito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 1, comma 6 del D.Lgs. n. 101 del 17.7.2009 e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 17 del 2.2.2021 nei termini indicati nelle successive note.

893 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 17 del 2.2.2021 che ha soppresso le parole: « comma 2».

- a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al pubblico⁸⁹⁴;
- b) può indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione;
- c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati.

3. Il prospetto approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea è riconosciuto dalla Consob, con le modalità e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob può richiedere, con il regolamento previsto dal comma 2, la pubblicazione di un documento per la quotazione.

4. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di quote o azioni di Oicr aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.

Art. 113-ter⁸⁹⁵

(Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate)

1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob⁸⁹⁶.

2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo I-bis, del presente decreto⁸⁹⁷.

3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non

894 Lettera così modificata dall'art. 1, comma 6 del D.Lgs. n. 101 del 17.7.2009. Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

895 Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi modificato dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. n. 101 del 17.7.2009, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018 nei termini indicati nelle successive note.

896 Comma modificato dapprima dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha soppresso le parole: ", II" e poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018 che, prima delle parole: «nel presente Titolo», ha inserito le parole: «nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014.».

897 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea⁸⁹⁸.

4. La Consob:

- a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;
- b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate;
- c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).

5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:

- a) modalità e termini per il deposito di cui al comma 2;
- b) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;
- c) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;
- d) la lingua in cui devono essere comunicate;
- e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria⁸⁹⁹.

6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.

7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.

8. La Consob può rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 66-*quater*, comma 1, la Consob può:

898 Comma modificato dapprima dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha inserito le parole: "ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,"; successivamente dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 che ha soppresso tali parole; e infine dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014 che ha eliminato la disposizione del D.L. 91 del 24.6.2014 che aboliva l'espressione in questione.

899 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

- a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate;
- b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate⁹⁰⁰.

Art. 114⁹⁰¹
(Comunicazioni al pubblico)

1. Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d)⁹⁰².

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste⁹⁰³.

3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.

900 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018 che, nell'alea, ha sostituito parole: «64, comma 1-bis» con le parole: «66-*quater*, comma 1».

901 Articolo dapprima sostituito dall'art. 9 della L. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) e poi modificato dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005; dall'art. 1, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 101 del 17.7.2009; dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, coordinato con la legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014; dall'art. 4 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017; dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018 e dall'art. 10 della L. n. 21 del 5.3.2024 nei termini indicati nelle successive note. Secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 99 D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015: "5. *La comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del Testo Unico della Finanza in merito alla sussistenza dei presupposti per la riduzione e conversione o per l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 20 [del D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015], nonché in merito al provvedimento che dispone la riduzione e la conversione ai sensi dell'articolo 29 [del D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015] o l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 32 [del D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015] è effettuata contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 32, comma 3 [del D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015], anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorché non divulgata al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo in data anteriore. La Consob può stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta comunicazione può essere rinviata*". Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

902 Comma modificato dapprima dall'art. 1, comma 8 del D.Lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha inserito le parole: ", ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,"; successivamente dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha soppresso le parole: "e i soggetti che li controllano"; dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 che ha soppresso le parole: ", ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,"; dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014 che ha eliminato la disposizione del D.L. 91 del 24.6.2014 che aboliva l'espressione in questione; dall'art. 4 del D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nel secondo periodo ha sostituito le parole: «64, comma 1, lettera b)» con le parole: «64, comma 2, lettera d)» e infine così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

903 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione⁹⁰⁴.

4. ...*omissis*...⁹⁰⁵

5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente⁹⁰⁶.

6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto⁹⁰⁷.

7. ...*omissis*...⁹⁰⁸

8. ...*omissis*...⁹⁰⁹

9. Al fine di garantire che il pubblico sia correttamente informato, la Consob può richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonché dei soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le modalità stabilite con regolamento⁹¹⁰.

10. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le modalità da essa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l'attività giornalistica, e comunica il relativo esito, nonché le medesime norme di

904 Comma dapprima modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184 dell'11.10.2012 e poi così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

905 Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

906 Comma già sostituito dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005; successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha sostituito le parole: «ai soggetti indicati nel comma 1» con le parole: «agli emittenti, ai soggetti che li controllano».

907 Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 9 del D.Lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha inserito le parole: "e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine" e poi dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha sostituito le parole: «i soggetti indicati nel comma 1» con le parole: «gli emittenti, i soggetti che li controllano».

908 Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018 e poi abrogato dall'art. 10 della L. n. 21 del 5.3.2024.

909 Comma dapprima sostituito dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

910 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018. Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

autoregolamentazione, al Ministero dell'economia e delle finanze⁹¹¹.

11. ...*omissis*...⁹¹²

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che:

- a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano;
- b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano⁹¹³.

Art. 114-bis⁹¹⁴

*(Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari⁹¹⁵
a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)*

1. Negli emittenti quotati, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-ter, comma 1, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti⁹¹⁶:

- a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;
- b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano⁹¹⁷;
- b-bis) le categorie di dipendenti o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano⁹¹⁸;
- c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è

911 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

912 Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

913 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

914 Articolo dapprima inserito dall'art. 16 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 e dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024 nei termini indicati nelle successive note.

915 Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 9 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "azioni" con le parole: "strumenti finanziari".

916 Alinea modificato dapprima dall'art. 3, comma 9 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006, successivamente dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma," con le parole: "Nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-ter, comma 1," e infine dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024 che ha sostituito le parole: «i piani di compensi» con le parole: «Negli emittenti quotati, i piani di compensi».

917 Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 9 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006.

918 Lettera inserita dall'art. 3, comma 9 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006.

subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

- d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;
- f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. ...*omissis*...⁹¹⁹

3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza⁹²⁰.

Art. 115 (Comunicazioni alla Consob)

1. La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale;

- a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità⁹²¹;
- b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a) ⁹²²;
- c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia ⁹²³;
- c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-*octies* ⁹²⁴.

919 Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 9 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi abrogato dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024.

920 Comma sostituito dall'art. 3, comma 9 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006. Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

921 Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007.

922 Lettera dapprima sostituita dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificata dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "dalle società di revisione" con le parole: "dai revisori legali e dalle società di revisione legale".

923 Le precedenti parole: "nella lettera a)" sono state sostituite dalle parole: "nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia" dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005.

924 Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 1 della L. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*). Vedi protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 31.10.2007.

2. I poteri previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*⁹²⁵ possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122.

2-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti degli emittenti che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonché degli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano⁹²⁶.

3. La Consob può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiduciari.

Art. 115-bis

(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)

*...omissis...*⁹²⁷

Art. 115-ter

(Comunicazioni relative alle quote di emissioni)

1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 20, del regolamento (UE) n. 596/2014, si applicano gli articoli 114 e 115, comma 1.

2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, si applicano altresì nei confronti delle piattaforme d'asta, dei commissari d'asta e dei sorveglianti d'asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010⁹²⁸.

Art. 116

(Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico)

*...omissis...*⁹²⁹

Art. 117

(Informazione contabile)

1. Alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio

925 Le precedenti parole: "dalle lettere *a)* e *b)*" sono state sostituite dalle parole: "dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*" dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005.

926 Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

927 Articolo dapprima inserito dall'art. 9, comma 1 della L. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*), successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184 dell'11.10.2012 e infine abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

928 Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

929 Articolo abrogato dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024.

consolidato previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall'articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze⁹³⁰, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione, sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della Consob, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le società finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l'Ivass per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173⁹³¹.

Art. 117-bis

(Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate)

...omissis...⁹³²

Art. 117-ter⁹³³

(Disposizioni in materia di finanza etica)

1. La Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili⁹³⁴.

Art. 118

(Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere *b)*, *c)* e *d)* del regolamento prospetto⁹³⁵.

2. ...omissis...⁹³⁶

930 Le precedenti parole "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

931 Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito la parola: «Isvap» con la parola: «Ivass».

932 Articolo dapprima inserito dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 17 del 2.2.2021.

933 Articolo dapprima inserito dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 68 del 21.5.2018 nei termini indicati nella successiva nota.

934 Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 68 del 21.5.2018 che ha soppresso le parole: «e le imprese di assicurazione» Vedi regolamento Consob n. 20307 del 15.2.2008 (pubblicato nel S.O. n. 7 alla G.U. n. 41 del 19.2.2018).

935 Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 191 del 5.11.2021 che ha sostituito le parole: «della presente sezione» con le parole: «del presente capo» e le parole: «100, comma 1, lettere *d)* ed *e)*» con le parole: «1, paragrafo 2, lettere *b)*, *c)* e *d)* del regolamento prospetto».

936 Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 11 del D.Lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi abrogato dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024.

Art. 118-bis⁹³⁷
(Controllo sulle informazioni fornite al pubblico)⁹³⁸

1. La Consob stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, **ivi inclusa la rendicontazione di sostenibilità disciplinata dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15**, dagli emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine⁹³⁹.

Capo II
Disciplina delle società con azioni quotate

Art. 119
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate).

Sezione I
Assetti proprietari

Art. 120
(Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti)

1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto⁹⁴⁰.

2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento⁹⁴¹.

937 Articolo dapprima aggiunto dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall'art. 1, comma 12 del D.Lgs. n. 101 del 17.7.2009 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 125 del 6.9.2024 nei termini indicati nelle successive note.

938 Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 10 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "Riesame delle" con le parole: "Controllo sulle".

939 Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 10 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: ", tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria," e ha sostituito le parole: "riesame periodico delle" con le parole: "controllo dalla stessa effettuato sulle"; in seguito dall'art. 1, comma 12 del D.Lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha aggiunto le parole: "e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine" e infine dall'art. 12 del D.Lgs. n. 125 del 6.9.2024 che dopo le parole: "documenti contabili,", ha inserito le parole: "ivi inclusa la rendicontazione di sostenibilità disciplinata dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,". Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

940 Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014, che ha inserito l'ultimo periodo.

941 Comma modificato dapprima dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha sostituito le parole: "una società con azioni quotate" con le parole: "un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine", poi dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116

2-*bis*. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso⁹⁴².

3. ...*omissis*...⁹⁴³.

4. La Consob, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione⁹⁴⁴;

b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto⁹⁴⁵;

c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;

d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico⁹⁴⁶;

d-*bis*) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile⁹⁴⁷;

d-*ter*) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione⁹⁴⁸;

d-*quater*) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni⁹⁴⁹.

4-*bis*. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-*bis*, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di

dell'11.8.2014, che ha inserito l'ultimo periodo e infine dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito la parola: «due» con la parola: «tre».

942 Comma dapprima inserito dall'art. 7 della legge n. 33 del 9.4.2009 di conversione del D.L. n. 5 del 10.2.2009 e poi così modificato dall'art. 17 del D.L. n. 23 dell'8.4.2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 5.6.2020) che ha soppresso le parole: "ad elevato valore corrente di mercato e".

943 Comma dapprima modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184 dell'11.10.2012.

944 Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha sostituito le parole: «nei commi 2 e 3» con le parole: «nel comma 2».

945 Lettera così sostituita dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014.

946 Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha soppresso le parole: «, che nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico». Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

947 Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

948 Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007.

949 Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007. Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:

- a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;
- b) se agisce solo o in concerto;
- c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
- d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;
- e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.

La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d).

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma.

La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per le società ad azionariato particolarmente diffuso⁹⁵⁰.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 o la dichiarazione prevista dal comma 4-*bis* non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7⁹⁵¹.

6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società

950 Comma dapprima inserito dall'art. 13 del D.L. n. 148 del 16.10.2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172 del 4.12.2017 e poi così modificato dall'art. 17 del D.L. n. 23 dell'8.4.2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 5.6.2020) che ha aggiunto l'ultimo periodo.

951 Comma già sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004, in seguito modificato dapprima dall'art. 13 del D.L. n. 148 del 16.10.2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172 del 4.12.2017, che dopo le parole «le comunicazioni previste dal comma 2» ha aggiunto le parole: «o la dichiarazione prevista dal comma 4-*bis*» e poi e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 25.11.2019 che ha sostituito le parole: «articolo 14, comma 5» con le parole: «articolo 14, comma 6» e le parole: «articolo 14, comma 6» con le parole: «articolo 14, comma 7».

controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze⁹⁵². I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.

Art. 121

(Disciplina delle partecipazioni reciproche)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-*bis* del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo⁹⁵³.

2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate⁹⁵⁴.

3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo⁹⁵⁵.

4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b).

5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie⁹⁵⁶.

6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7⁹⁵⁷.

952 Le precedenti parole "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

953 Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha sostituito il primo periodo.

954 Comma così sostituito dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014.

955 Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014, che ha sostituito le parole: "superiore al due per cento del capitale" con le parole: "in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2".

956 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha inserito le parole: "o di scambio".

957 Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 25.11.2019 che ha sostituito le parole: «articolo 14, comma 5» con le parole: «articolo 14, comma 6» e le parole: «articolo 14, comma 6» con le parole: «articolo 14, comma 7».

Art. 122
(Patti parasociali)

1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:

- a) comunicati alla Consob;
- b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
- c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
- d) comunicati alle società con azioni quotate⁹⁵⁸.

2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione⁹⁵⁹.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7⁹⁶⁰.

5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

- a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
- b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
- c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
- d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;
- d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta⁹⁶¹.

5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile⁹⁶².

958 Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 146 del 25.9.2009; successivamente modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 che ha sostituito le lettere b) e d); e dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014 che ha eliminato la disposizione del D.L. 91 del 24.6.2014 che sostituiva le lettere in questione.

959 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

960 Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 25.11.2019 che ha sostituito le parole: «articolo 14, comma 5» con le parole: «articolo 14, comma 6» e le parole: «articolo 14, comma 6» con le parole: «articolo 14, comma 7».

961 Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 229 del 19.11.2007.

962 Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2⁹⁶³.

Art. 123

(Durata dei patti e diritto di recesso)

1. I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2.

3. Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.

Art. 123-bis⁹⁶⁴

(Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)

1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari», informazioni dettagliate riguardanti:

- a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;
- b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;
- c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;
- d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;
- e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;

963 Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 146 del 25.9.2009.

964 Articolo dapprima inserito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 229 del 19.11.2007, successivamente sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 173 del 3.11.2008 e infine modificato dal D.Lgs. n. 254 del 30.12.2016 nei termini indicati nelle successive note.

- f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;
- g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;
- h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;
- i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;
- l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
- m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.

2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:

- a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico;
 - b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;
 - c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
 - d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati;
- d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere, le disabilità o il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia***

applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se tali informazioni sono incluse nella rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli obblighi di cui alla presente lettera si considerano assolti a condizione che un riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella relazione sul governo societario⁹⁶⁵.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove è pubblicato tale documento.

4. La società di revisione esprime il giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo⁹⁶⁶.

5. Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).

5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le società che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
- b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
- c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a duecentocinquanta⁹⁶⁷.

Art. 123-ter⁹⁶⁸

*(Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti)*⁹⁶⁹

1. Almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, le società con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento⁹⁷⁰.

965 Lettera dapprima aggiunta dall'art. 10 del D.Lgs. n. 254 del 30.12.2016 e poi così sostituita dall'art. 12 del D.Lgs. n. 125 del 6.9.2024.

966 Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 254 del 30.12.2016 che ha sostituito le parole: «di cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d)» con le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39», e le parole: «sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari» con le parole: «siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo».

967 Comma aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 254 del 30.12.2016.

968 Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 259 del 30.12.2010 e poi modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 72 del 12.5.2015 e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019 nei termini indicati nelle successive note. Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

969 Rubrica così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019.

970 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019 che ha sostituito le parole: «una relazione

2. La relazione è articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 ed è approvata dal consiglio di amministrazione. Nelle società che adottano il sistema dualistico la relazione è approvata dal consiglio di sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del consiglio di gestione⁹⁷¹.

3. La prima sezione della relazione illustra in modo chiaro e comprensibile⁹⁷²:

a) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo⁹⁷³;

b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

3-*bis*. La politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo. Fermo quanto previsto dal comma 3-*ter*, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione di cui al comma 3 con la cadenza richiesta dalla durata della politica definita ai sensi del comma 3, lettera a), e comunque almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica medesima. Le società attribuiscono compensi solo in conformità con la politica di remunerazione da ultimo approvata dai soci. In presenza di circostanze eccezionali le società possono derogare temporaneamente alla politica di remunerazione, purché la stessa preveda le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata e specifichi gli elementi della politica a cui si può derogare. Per circostanze eccezionali si intendono solamente situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato⁹⁷⁴.

3-*ter*. La deliberazione prevista dal comma 3-*bis* è vincolante. Qualora l'assemblea dei soci non approvi la politica di remunerazione sottoposta al voto ai sensi del comma 3-*bis* la società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti. La società sottopone al voto dei soci una nuova politica di remunerazione al più tardi in occasione della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile⁹⁷⁵.

4. La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma

sulla remunerazione» con le parole: «una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti». Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

971 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019 che ha soppresso le parole: «sulla remunerazione».

972 Alinea così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019 che ha soppresso le parole: «sulla remunerazione» e dopo la parola: «illustra» ha inserito le parole: «in modo chiaro e comprensibile».

973 Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019 che dopo le parole: «almeno all'esercizio successivo» ha inserito le parole: «e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo».

974 Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019.

975 Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019.

aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8, per i dirigenti con responsabilità strategiche⁹⁷⁶:

a) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento⁹⁷⁷;

b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento;

b-bis) illustra come la società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione⁹⁷⁸.

5. Alla relazione sono allegati i piani di compensi previsti dall'articolo 114-*bis* ovvero è indicata nella relazione la sezione del sito Internet della società dove tali documenti sono reperibili.

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-*terdecies*, primo comma, lettera a), del codice civile, e dall'articolo 114-*bis*, l'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, ovvero dell'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, delibera in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della relazione prevista dal comma 4. La deliberazione non è vincolante. L'esito della votazione è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 2⁹⁷⁹.

7. La Consob con regolamento, adottato sentite Banca d'Italia e Ivass per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea di settore, indica le informazioni da includere nella prima sezione della relazione e le caratteristiche di tale politica in conformità con l'articolo 9-*bis* della direttiva 2007/36/CE e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione 2004/913/CE e dal paragrafo 5 della raccomandazione 2009/385/CE⁹⁸⁰.

8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi del comma 7, indica altresì le informazioni da includere nella seconda sezione della relazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-*ter* della direttiva 2007/36/CE. La Consob può:

a) individuare i dirigenti con responsabilità strategiche per i quali le informazioni sono fornite in forma nominativa;

976 Alinea così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019 che dopo le parole: «La seconda sezione» ha inserito le parole: «della relazione, in modo chiaro e comprensibile e ».

977 Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019 che ha sostituito le parole: «approvata nell'esercizio precedente» con le parole: «relativa all'esercizio di riferimento».

978 Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019.

979 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019.

980 Comma dapprima modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito la parola: «Isvap» con la parola: «Ivass» e poi così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019.

b) differenziare il livello di dettaglio delle informazioni in funzione della dimensione della società⁹⁸¹.

8-*bis*. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della seconda sezione della relazione⁹⁸².

8-*ter*. Rimangono ferme le disposizioni previste in materia di remunerazioni da normative di settore⁹⁸³.

Art. 124
(Casi di inapplicabilità)

1. La Consob può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali società in forza della quotazione.

Sezione I-*bis*⁹⁸⁴
Informazioni sull'adesione a codici di comportamento

Art. 124-*bis*
(Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento)

...*omissis*...⁹⁸⁵

Art. 124-*ter*
(Informazione relativa ai codici di comportamento)

1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione del mercato o da associazioni di categoria⁹⁸⁶.

Sezione I-*ter*⁹⁸⁷
**Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi
e dei consulenti in materia di voto**

Art. 124-*quater*
(Definizioni e ambito applicativo)

1. Nella presente sezione si intendono per:

a) "gestore di attivi": le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente i propri

981 Comma dapprima sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019 e poi così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019 che, nell'alinea, ha sostituito il primo periodo.

982 Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019.

983 Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019.

984 Sezione inserita dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005.

985 Articolo dapprima inserito dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 173 del 3.11.2008.

986 Articolo dapprima inserito dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005, poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 e infine così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 173 del 3.11.2008.

987 Sezione inserita dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019.

patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *d*);

- b) "investitore istituzionale": 1) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione come definite alle lettere *u*) e *cc*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate ad esercitare attività di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto; 2) i fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'albo tenuto dalla COVIP e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero tra quelli dell'articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettività giuridica;
- c) "consulente in materia di voto": un soggetto che analizza, a titolo professionale e commerciale, le informazioni diffuse dalle società e, se del caso, altre informazioni riguardanti società europee con azioni quotate nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell'Unione europea nell'ottica di informare gli investitori in relazione alle decisioni di voto fornendo ricerche, consigli o raccomandazioni di voto connessi all'esercizio dei diritti di voto.

2. Le disposizioni previste nella presente sezione si applicano agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi che investono in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea.

3. Le disposizioni previste nella presente sezione per i consulenti in materia di voto si applicano ai soggetti:

- a) aventi la sede legale in Italia;
- b) aventi una sede, anche secondaria, in Italia, qualora non abbiano la sede legale o la sede principale in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 124-quinquies
(Politica di impegno)

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. La politica descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti e possono escludere i voti ritenuti non significativi in relazione all'oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione nelle società.

3. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi forniscono una comunicazione al pubblico

chiara e motivata delle ragioni dell'eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rispettano le disposizioni relative ai conflitti di interessi previste dalle discipline di settore anche nell'attuazione della politica di impegno adottata dagli stessi e pubblicata ai sensi del comma 1.

5. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet degli investitori istituzionali o dei gestori di attivi o attraverso altri mezzi facilmente accessibili *on-line*.

6. Nel caso in cui i gestori di attivi attuino la politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto per conto di investitori istituzionali, questi ultimi indicano dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

Art. 124-sexies

(Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi)

1. Gli investitori istituzionali comunicano al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passività, in particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti all'articolo 2, lettera *f*), della direttiva 2007/36/CE, comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo di gestione, su base individuale o collettiva, con il predetto gestore di attivi:

- a) le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine;
- b) le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;
- c) le modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore di attivi e la sua remunerazione per l'attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine;
- d) le modalità con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione;
- e) l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi.

3. Qualora l'accordo con il gestore di attivi di cui al comma 2 non includa uno o più degli elementi indicati nel medesimo comma, l'investitore istituzionale illustra in modo chiaro e articolato le ragioni di tale scelta.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione del pubblico

gratuitamente sul sito internet dell'investitore istituzionale o attraverso altri mezzi facilmente accessibili on-line e, salvo modifiche sostanziali, sono aggiornate su base annua.

5. Le imprese di cui all'articolo 124-*quater*, comma 1, lettera *b*), n. 1), inseriscono tali informazioni nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-*septies* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si applicano altresì gli articoli 47-*octies*, 47-*novies* e 47-*decies* del medesimo decreto legislativo.

Art. 124-*septies*
(*Trasparenza dei gestori di attivi*)

1. I gestori di attivi comunicano, con frequenza annuale, agli investitori istituzionali indicati all'articolo 2, lettera *e*), della direttiva 2007/36/CE, con cui hanno concluso gli accordi di cui all'articolo 124-*sexies*, in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano tali accordi e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali o dei fondi.

2. La comunicazione prevista al comma 1 comprende:

- a*) le relazioni sui principali rischi a medio e lungo termine associati agli investimenti, sulla composizione del portafoglio, sulla sua rotazione e sui relativi costi, sul ricorso ai consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno e, ove applicabile, sulla loro politica di concessione di titoli in prestito nonché il modo in cui quest'ultima viene implementata al fine di perseguire le loro attività di impegno, in particolare in occasione delle assemblee generali delle società partecipate;
- b*) informazioni in merito all'eventuale adozione, e alle relative modalità, di decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio e lungo termine delle società partecipate, compresi i risultati non finanziari;
- c*) informazioni in merito all'eventuale insorgenza di conflitti di interessi in connessione con le attività di impegno e le misure adottate dai gestori di attivi per gestirli.

3. I gestori di attivi non provvedono alla comunicazione di cui al presente articolo, qualora le informazioni richieste siano già a disposizione del pubblico.

4. Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate con la relazione annuale del fondo o, nel caso del servizio di investimento di gestione del portafoglio, con il rendiconto periodico.

Art. 124-*octies*
(*Trasparenza dei consulenti in materia di voto*)

1. I consulenti in materia di voto, anche al fine di informare adeguatamente i clienti sull'accuratezza e affidabilità delle loro attività, pubblicano annualmente una relazione che contenga almeno le seguenti informazioni in relazione all'elaborazione delle loro ricerche, dei loro consigli e delle loro raccomandazioni di voto:

- a*) le caratteristiche essenziali delle metodologie e dei modelli applicati;
- b*) le principali fonti di informazione utilizzate;
- c*) le procedure messe in atto per garantire la qualità delle ricerche, dei consigli e delle raccomandazioni di voto nonché le qualifiche del personale coinvolto;
- d*) le modalità con cui, eventualmente, tengono conto delle condizioni normative e del

mercato nazionale nonché delle condizioni specifiche delle società;

- e) le caratteristiche essenziali delle politiche di voto applicate per ciascun mercato;
- f) la portata e la natura del dialogo, se del caso, intrattenuto con le società oggetto delle loro ricerche, dei loro consigli o delle loro raccomandazioni di voto e con i portatori di interesse della società;
- g) la politica relativa alla prevenzione e alla gestione dei potenziali conflitti di interesse;
- h) l'eventuale adesione ad un codice di comportamento ovvero l'illustrazione in maniera chiara e motivata delle ragioni della mancata adesione. I consulenti in materia di voto che aderiscono ad un codice di comportamento riferiscono altresì in merito all'applicazione di tale codice, anche con riferimento alle informazioni richieste dalle lettere precedenti, specificando l'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni del codice, le ragioni della stessa e le eventuali misure alternative adottate.

2. La relazione indicata al comma 1 è resa disponibile al pubblico, gratuitamente, sul sito internet del consulente in materia di voto e rimane a disposizione del pubblico per almeno tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

3. Ai consulenti in materia di voto si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, lettere a), b) e c).

4. I consulenti in materia di voto, nell'ambito dello svolgimento del servizio richiesto, individuano e comunicano senza indugio ai loro clienti qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che possa influenzare l'elaborazione delle loro ricerche, dei loro consigli o delle loro raccomandazioni di voto e le azioni intraprese per eliminare, attenuare o gestire gli eventuali conflitti di interesse reali o potenziali.

Art. 124-novies
(Poteri regolamentari)

1. La Consob, sentite la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, disciplina con regolamento termini e modalità della comunicazione, prevista dall'articolo 124-septies, agli investitori istituzionali da parte dei gestori di attivi.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento termini e modalità di pubblicazione della politica di impegno dei gestori di attivi, delle modalità di attuazione della stessa e degli ulteriori elementi informativi, di cui all'articolo 124-quinquies, commi 1, 2 e 3.

3. L'IVASS e la COVIP disciplinano con proprio regolamento, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, i termini e le modalità di pubblicazione delle seguenti informazioni:

- a) la politica di impegno degli investitori istituzionali, le modalità di attuazione e gli ulteriori elementi informativi, di cui all'articolo 124-quinquies, commi 1, 2 e 3;
- b) gli elementi della strategia di investimento azionario adottata dagli investitori istituzionali o dell'accordo stipulato con il gestore di attivi e gli elementi informativi, di cui all'articolo 124-sexies, commi 1, 2 e 3.

4. La Consob detta con regolamento termini e modalità di pubblicazione da parte dei consulenti in materia di voto della relazione indicata all'articolo 124-octies.

Sezione II Diritti dei soci⁹⁸⁸

Art. 125

(Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza)

*...omissis...*⁹⁸⁹

Art. 125-bis⁹⁹⁰

(Avviso di convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani⁹⁹¹.

2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea⁹⁹².

3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

4. L'avviso di convocazione reca:

a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;

b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:

1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;

988 Rubrica così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010.

989 Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2367 c.c..

990 Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nelle successive note. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza".

991 Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012; successivamente modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 che ha soppresso le parole: "ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani"; e infine dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014 che ha eliminato la disposizione del D.L. 91 del 24.6.2014 che aboliva l'espressione in questione.

992 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: "per l'elezione" ha inserito le parole: "mediante voto di lista".

- 2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
- 3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
- 4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
- c) la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;
- d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
- d-bis*) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;
- e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-*quater*;
- f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni⁹⁹³.

*Art. 125-ter*⁹⁹⁴

(Relazioni sulle materie all'ordine del giorno)

1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materia all'ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno⁹⁹⁵.

993 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

994 Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 e successivamente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 125 del 6.9.2014 nei termini indicati nelle successive note. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. *Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza*".

995 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «convocazione dell'assemblea» ha inserito le parole: «previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno,» e ha sostituito le parole: «sulle materie» con le parole: «su ciascuna delle materie». Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater⁹⁹⁶.

3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1⁹⁹⁷.

Art. 125-quater⁹⁹⁸
(Sito Internet)

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125-bis e 125-ter, sono messi a disposizione sul sito Internet della società:

- a) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto per ciascuna delle materie all'ordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
- b) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possono essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalità per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la società è tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta, per corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari;
- c) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso⁹⁹⁹.

2. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali

996 Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 125 del 6.9.2024 che nell'ultimo periodo ha sostituito le parole: «commi 1, 1-bis e 1-ter» con le parole: «commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater».

997 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha soppresso le parole: «proposte concernenti le» e ha sostituito le parole: «L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico» con le parole: «L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico».

998 Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 e successivamente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nella successiva nota. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza".

999 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito Internet della società entro cinque giorni dalla data dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea di cui all'articolo 2375 del codice civile è comunque reso disponibile sul sito Internet entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.

2-*bis*. La società trasmette ai depositari centrali, con le modalità indicate nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 82, comma 4-*bis*, le informazioni previste dal comma 1 e le altre informazioni individuate con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 92, comma 3¹⁰⁰⁰.

Art. 126¹⁰⁰¹
(*Convocazioni successive alla prima*)¹⁰⁰²

1. ...*omissis*...¹⁰⁰³

2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in seconda o successiva convocazione è tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall'articolo 125-*bis*, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 2, le liste per l'elezione di componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni¹⁰⁰⁴.

3. ...*omissis*...¹⁰⁰⁵

4. ...*omissis*...¹⁰⁰⁶

5. ...*omissis*...¹⁰⁰⁷

1000 Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019.

1001 Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-*sexies*, 125-*bis*, 125-*ter*, 125-*quater*, 126, 126-*bis*, 127, 127-*bis*, 127-*ter*, nonché le Sezioni II-*ter* e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza".

1002 Rubrica così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010.

1003 Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

1004 Comma sostituito dapprima dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 e, successivamente, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

1005 Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

1006 Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

1007 Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

Art. 126-bis¹⁰⁰⁸
*(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea
e presentazione di nuove proposte di delibera)*

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quel spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135¹⁰⁰⁹.

2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.

4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.

5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del

1008 Articolo già inserito dall'art. 5 della L. n. 262 del 28.12.2005, successivamente sostituito dapprima dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012, infine modificato dall'art. 23-*quater* del D.L. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012 nei termini indicati nella successiva nota. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-*quater*, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza".

1009 Comma così modificato dall'art. 23-*quater* del D.L. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012, che ha inserito l'ultimo periodo.

comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

Art. 127

(Voto per corrispondenza o in via elettronica)

1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'articolo 2370, comma quarto, del codice civile¹⁰¹⁰.

Art. 127-bis

(Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso)

1. Ai fini dell'articolo 2377 del codice civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2 e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, è considerato assente all'assemblea.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del codice civile, colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla data di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.

3. La presente disposizione si applica anche alle società italiane con azioni ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente¹⁰¹¹.

Art. 127-ter¹⁰¹²

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del

1010 Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 (Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni) e, successivamente, così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza".

1011 Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza".

1012 Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010, in seguito sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 e infine modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019 nei termini indicati nella successiva nota. (come rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 155 del 5.7.2012). Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza".

giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-*bis*. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della società e la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2¹⁰¹³.

2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-*bis* ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

Art. 127-*quater*¹⁰¹⁴
(Maggiorazione del dividendo)

1. In deroga all'articolo 2350, comma 1, del codice civile, gli statuti possono disporre che ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo indicato nella statuto, comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale, attribuisca il diritto ad una maggiorazione non superiore al 10 per cento del dividendo distribuito alle altre azioni. Gli statuti possono subordinare l'assegnazione della maggiorazione a condizioni ulteriori. Il beneficio può estendersi anche alle azioni assegnate ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile a un azionista che abbia diritto alla maggiorazione indicata nel primo periodo¹⁰¹⁵.

2. Qualora il medesimo soggetto, durante la maturazione del periodo indicato nel comma 1, abbia detenuto, direttamente, o indirettamente per il tramite di fiduciari, di società controllate o per interposta persona, una partecipazione superiore allo 0,5 per cento del capitale della società o la minore percentuale indicata nello statuto, la maggiorazione può essere attribuita solo per le azioni che rappresentino complessivamente tale partecipazione massima. La maggiorazione non può altresì essere attribuita alle azioni detenute da chi durante il suddetto periodo abbia esercitato, anche temporaneamente, un'influenza dominante, individuale o congiunta con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, ovvero un'influenza notevole sulla società. In ogni caso la maggiorazione non può essere attribuita alle azioni che durante il periodo indicato nel comma 1 siano state conferite, anche temporaneamente, ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 che nel medesimo periodo o parte di esso abbia avuto ad oggetto una

1013 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019.

1014 Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nelle successive note.

1015 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «e comunque non inferiore a un anno» con le parole: «comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale».

partecipazione complessiva superiore a quella indicata nell'articolo 106, comma 1¹⁰¹⁶.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita dei benefici previsti nel comma 1. I benefici sono conservati in caso di successione universale, nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. In caso di fusione o scissione della società che abbia emesso le azioni indicate nel comma 1, i benefici si trasferiscono sulle azioni emesse dalle società risultanti, ferma l'applicazione del comma 2 con riferimento a tali società.

4. Le azioni a cui si applicano i benefici indicati nel comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

4-bis. Colui che ha ottenuto l'assegnazione della maggioranza dichiara, su richiesta della società, l'insussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 2 ed esibisce la certificazione prevista dall'articolo 83-*quinquies* attestante la durata della detenzione delle azioni per le quali è richiesto il beneficio nonché le attestazioni relative alla sussistenza delle eventuali ulteriori condizioni alle quali lo statuto subordina l'assegnazione del beneficio¹⁰¹⁷.

4-ter. La deliberazione di modifica dello statuto prevista al comma 1 non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile¹⁰¹⁸.

Art. 127-*quinquies*
(*Maggiorazione del voto*)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

2. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggioranza di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.

3. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2.

4. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

1016 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «abbia anche temporaneamente detenuto» con le parole: «abbia detenuto» e le parole: «esercitato, anche temporaneamente o congiuntamente con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, un'influenza dominante ovvero un'influenza notevole sulla società» con le parole: «esercitato, anche temporaneamente, un'influenza dominante, individuale o congiunta con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, ovvero un'influenza notevole sulla società».

1017 Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

1018 Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

5. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

6. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

11. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione¹⁰¹⁹.

¹⁰¹⁹ Articolo dapprima inserito dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014, e poi così sostituito dall'art. 14 della L. n. 21 del 5.3.2024.

Art. 127-sexies
(Azioni a voto plurimo)

1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.

2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:

- a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;
- b) fusione o scissione.

3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'articolo 127-quinquies.

4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo¹⁰²⁰.

Art. 128
(Denuncia al collegio sindacale e al tribunale)

...omissis...¹⁰²¹

Art. 129
(Azione sociale di responsabilità)

...omissis...¹⁰²²

Art. 130
(Informazione dei soci)

1. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 131
(Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni)

...omissis...¹⁰²³

1020 Articolo inserito dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014.

1021 Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2408 e 2409 c.c..

1022 Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2393-bis c.c..

1023 Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2437-quinquies c.c..

Art. 132

(Acquisto di azioni proprie e della società controllante)

1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento¹⁰²⁴.

2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata.

3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-*bis*¹⁰²⁵.

3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da società controllate¹⁰²⁶.

Art. 133

(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento¹⁰²⁷.

Art. 134

(Aumenti di capitale)

1. ...*omissis*...¹⁰²⁸

2. ...*omissis*...¹⁰²⁹

3. ...*omissis*...¹⁰³⁰

1024 Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1 della L. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*). Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

1025 Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 224 del 29.11.2010 che ha sostituito le parole : "codice civile." Con le parole: "codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-*bis*."

1026 Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

1027 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

1028 Comma soppresso dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014.

1029 Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184 dell'11.10.2012.

1030 Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

Sezione II-*bis*¹⁰³¹
Società cooperative

Art. 135
(Percentuali di capitale)

1. Per le società cooperative le percentuali di capitale individuate nel codice civile e nel presente decreto per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi¹⁰³².

Art. 135-*bis*
(Disciplina delle società cooperative)

1. Alle società cooperative non si applica il comma 2 dell'articolo 125-*bis*, nonché il comma 4, lettera *b*), numero 1), limitatamente alle parole: "del diritto di porre domande prima dell'assemblea" e numero 3, e lettera *c*), del medesimo articolo. Non si applicano altresì gli articoli 127-*bis*, 127-*ter* e 127-*quater*.

2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.

3. Il termine previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 2, primo periodo, è ridotto a dieci giorni¹⁰³³.

Art. 135-*ter*
*(Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari
a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)*

...omissis...¹⁰³⁴

Art. 135-*quater*
(Assemblea straordinaria)

...omissis...¹⁰³⁵

Art. 135-*quinqües*
(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)

...omissis...¹⁰³⁶

Art. 135-*sexies*
(Relazioni finanziarie)

...omissis...¹⁰³⁷

1031 Sezione dapprima inserita dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi modificata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nelle successive note

1032 Articolo dapprima sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004, poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010, e infine modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «individuate nel codice civile» ha inserito le parole: «e nel presente decreto».

1033 Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

1034 Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

1035 Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

1036 Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

Art. 135-septies
(Relazioni di revisione)

...omissis...¹⁰³⁸

Art. 135-octies
(Proposte di aumento di capitale)

...omissis...¹⁰³⁹

Sezione II-ter¹⁰⁴⁰
Deleghe di voto

Art. 135-novies
(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti¹⁰⁴¹.

2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti¹⁰⁴².

5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della

1037 Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

1038 Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

1039 Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

1040 Sezione dapprima inserita dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi modificata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 e dall'art. 11 della L. n. 21 del 5.3.2024 nei termini indicati nelle successive note. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza".

1041 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «facoltà di indicare» ha inserito le parole: «uno o più».

1042 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «comma 4» con le parole: «comma 3».

delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega¹⁰⁴³.

7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee¹⁰⁴⁴.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile¹⁰⁴⁵.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

- a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
- b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole¹⁰⁴⁶;
- c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
- d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
- e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
- f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne

1043 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

1044 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.»

1045 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.»

1046 Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole.»

compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto¹⁰⁴⁷.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1¹⁰⁴⁸.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere¹⁰⁴⁹.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo¹⁰⁵⁰.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni¹⁰⁵¹.

1047 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione,» con le parole: «la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima,».

1048 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

1049 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha soppresso le parole: «del socio».

1050 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.»

1051 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «delle condizioni di cui» con le parole: «delle condizioni indicate».

Art. 135-undecies.1
(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)

1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione¹⁰⁵².

Art. 135-duodecies
(Società cooperative)

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

Sezione III¹⁰⁵³
Sollecitazione di deleghe¹⁰⁵⁴

Art. 136
(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;

1052 Articolo inserito dall'art. 11 della L. n. 21 del 5.3.2024.

1053 Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza".

1054 Rubrica così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010.

c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione¹⁰⁵⁵.

Art. 137
(Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-*novies* e 135-*decies*¹⁰⁵⁶.

2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti¹⁰⁵⁷.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

4-*bis*. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari¹⁰⁵⁸.

Art. 138
(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.

2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione¹⁰⁵⁹.

Art. 139
(Requisiti del committente)

...*omissis*...¹⁰⁶⁰

1055 Lettera così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «il soggetto» ha inserito le parole: «, compreso l'emittente,».

1056 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010.

1057 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti" con le parole: l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti".

1058 Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

1059 Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010.

1060 Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Art. 140
(*Soggetti abilitati alla sollecitazione*)

...omissis...¹⁰⁶¹

Art. 141
(*Associazioni di azionisti*)

1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera *b*), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:

- a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
- b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
- c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera *b*)¹⁰⁶².

Art. 142
(*Delega di voto*)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea¹⁰⁶³.

Art. 143
(*Responsabilità*)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore¹⁰⁶⁴.

1061 Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010.

1062 Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010.

1063 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha inserito le parole: "o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione."

1064 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha soppresso le parole: "o della raccolta di deleghe" e ha sostituito le parole: "rispondono il committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti" con le parole: "risponde il promotore".

2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione¹⁰⁶⁵.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta¹⁰⁶⁶.

Art. 144

(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

- a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
- c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione¹⁰⁶⁷.

2. La Consob può:

- a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni¹⁰⁶⁸;
- c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1¹⁰⁶⁹.

3. ...*omissis*...¹⁰⁷⁰.

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il

1065 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "L'intermediario" con le parole: "Il promotore".

1066 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "committente, alle associazioni di azionisti e all'intermediario" con la parola: "promotore".

1067 Comma modificato dapprima dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "gli intermediari", con le parole: "il promotore" e poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito la parola: «CONSOB» con la parola: «Consob». Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

1068 Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

1069 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010.

1070 Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010.

perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale¹⁰⁷¹.

Sezione IV Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni¹⁰⁷²

Art. 145 (Emissioni delle azioni)

1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

2. L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.

3. Le azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione di "azioni di risparmio" e l'indicazione dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere al portatore, salvo il disposto dell'articolo 2354, secondo comma, del codice civile. Le azioni appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali devono essere nominative¹⁰⁷³.

4. ... *omissis* ...¹⁰⁷⁴

5. Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto indicato nel comma 4 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi. La società si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.

6. Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, 2393, quinto e sesto comma, 2393-*bis*, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile¹⁰⁷⁵.

7. Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile¹⁰⁷⁶, sia in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria; il diritto di conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

1071 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010.

1072 Rubrica così sostituita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

1073 Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

1074 Comma abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

1075 Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 3 della L. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole: "2393, quarto e quinto comma" con le parole: "2393, quinto e sesto comma".

1076 Così come modificate dall'art. 12, comma 11 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 convertito in legge n. 2 del 28.1.2009.

8. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie.

Art. 146
(Assemblea speciale)

1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;
- d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
- e) sugli altri oggetti d'interesse comune.

2. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione, entro sessanta giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della categoria¹⁰⁷⁷.

2-bis. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione l'assemblea speciale è convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione¹⁰⁷⁸.

3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *d)*, delibera in prima e in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza o unica convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile¹⁰⁷⁹.

1077 Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «ovvero dagli amministratori della società» con le parole: «ovvero dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione».

1078 Comma dapprima inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «da parte degli amministratori» con le parole: «da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione».

1079 Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «in terza convocazione» con le parole: «in terza o unica convocazione».

Art. 147
(Rappresentante comune)

1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.

2. ...*omissis*...¹⁰⁸⁰

3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c).

4. L'atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all'assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalità per assicurare un'adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Art. 147-bis
(Assemblee di categoria)

1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea¹⁰⁸¹.

Sezione IV-bis¹⁰⁸²
Organi di amministrazione

Art. 147-ter¹⁰⁸³
(Elezioni e composizione del consiglio di amministrazione)

1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la

1080 Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

1081 Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

1082 Sezione dapprima inserita dall'art. 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificata dall'art. 3, comma 13 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010, dall'art. 1 della L. n. 120 del 12.7.2011, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012, dal D.L. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012, dalla L. n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) nel testo ripubblicato nella G.U. n. 13 del 17.1.2020 e dall'art. 12 della L. n. 21 del 3.5.2024 nei termini indicati nelle successive note.

1083 Articolo dapprima inserito dall'art. 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3, comma 13 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall'art. 1 della L. n. 120 del 12.7.2011, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 e dal D.L. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012 nei termini indicati nelle successive note.

presentazione delle stesse; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135¹⁰⁸⁴.

1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente¹⁰⁸⁵.

1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico¹⁰⁸⁶.

1084 Comma così modificato dapprima dall'art. 3, comma 13 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "membri" con la parola: "componenti" e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: "o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse" e poi dal D.L. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012, che ha inserito l'ultimo periodo. Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

1085 Comma dapprima inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: «Le liste sono depositate presso l'emittente» con le parole: «Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società,» e le parole: «chiamata a» con le parole: «convocata per».

1086 Comma già inserito dall'art. 1 comma 1 della L. n. 120 del 12.7.2011 e poi sostituito dapprima dall'art. 58-sexies, comma 1 del D.L. n. 124 del 26.10.2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157 del 19.12.2019 e poi dall'art. 1, comma 302 della L. n. 160 del 27.12.2019 nel testo ripubblicato nella G.U. n. 13 del 17.1.2020. Il comma 304 dell'art. 1 della L. n. 160 del 27.12.2019 nel testo ripubblicato nella G.U. n. 13 del 17.1.2020 dispone che: "Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni". Il comma 305 dell'art. 1 della L. n. 160 del 27.12.2019 nel testo ripubblicato nella G.U. n. 13 del 17.1.2020 dispone che: "La Consob comunica annualmente al Dipartimento

2. ...omissis...¹⁰⁸⁷

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica¹⁰⁸⁸.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica¹⁰⁸⁹.

Art. 147-ter.1

(Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso:

- a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
- b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri gli esiti delle verifiche sull'attuazione dei commi da 302 a 304 ...".

1087 Comma abrogato dall'art. 3, comma 13 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006.

1088 Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "membri" con la parola: "componenti"; ha sostituito le parole "la lista risultata prima per numero di voti" con le parole: "i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti" e ha sostituito la parola: "membro" con la parola: "componente".

1089 Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve" con le parole: "almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono" e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: "L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica."

3. Qualora sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:

a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera *b)*, con le seguenti modalità:

- 1) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
- 2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
- 3) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
- 4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

b) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

- 1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera *a)*;
- 2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia;

c) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione

uscente¹⁰⁹⁰.

Art. 147-*quater*¹⁰⁹¹
(*Composizione del consiglio di gestione*)

1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

1-*bis*. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*¹⁰⁹².

Art. 147-*quinqües*
(*Requisiti di onorabilità*)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica¹⁰⁹³.

Sezione V
Organi di controllo¹⁰⁹⁴

Art. 148
(*Composizione*)

1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

- a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
- b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
- c) *...omissis...*¹⁰⁹⁵;
- d) *...omissis...*¹⁰⁹⁶.

1090 Articolo inserito dall'art. 12 della L. n. 21 del 3.5.2024. L'art. 12 della L. n. 21 del 5.3.2024, con i commi 2 e 3, dispone che: "2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'articolo 147-*ter*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025."

1091 Articolo dapprima inserito dall'art. 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 1 comma 2 della L. n. 120 del 12.7.2011 nei termini indicati nella successiva nota.

1092 Comma inserito dall'art. 1 comma 2 della L. n. 120 del 12.7.2011.

1093 Articolo inserito dall'art. 1 della L. n. 262 del 28.12.2005.

1094 Rubrica così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

1095 Lettera abrogata dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005.

1096 Lettera abrogata dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005.

1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma¹⁰⁹⁷.

2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis¹⁰⁹⁸.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza¹⁰⁹⁹.

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo¹¹⁰⁰;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale

1097 Comma già inserito dall'art. 1, comma 3 della L. n. 120 del 12.7.2011 e poi sostituito dapprima dall'art. 58-sexies, comma 2 del D.L. n. 124 del 26.10.2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157 del 19.12.2019 e poi dall'art. 1, comma 303 della L. n. 160 del 27.12.2019 nel testo ripubblicato nella G.U. n. 13 del 17.1.2020. Il comma 304 dell'art. 1 della L. n. 160 del 27.12.2019 nel testo ripubblicato nella G.U. n. 13 del 17.1.2020 dispone che: "Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni". Il comma 305 dell'art. 1 della L. n. 160 del 27.12.2019 nel testo ripubblicato nella G.U. n. 13 del 17.1.2020 dispone che: "La Consob comunica annualmente al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri gli esiti delle verifiche sull'attuazione dei commi da 302 a 304 ...".

1098 Comma dapprima sostituito dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005, poi modificato dall'art. 3, comma 14 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: ", con voto di lista," e ha aggiunto, in fine, le parole: "che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti" e infine modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha aggiunto le parole: "Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis.". Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

1099 Comma inserito dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005.

1100 Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

che ne compromettano l'indipendenza¹¹⁰¹.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze¹¹⁰², sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale¹¹⁰³, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica¹¹⁰⁴.

4-*bis*. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 2 e 3¹¹⁰⁵.

4-*ter*. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-*bis* e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-*ter*, comma 3¹¹⁰⁶.

4-*quater*. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza¹¹⁰⁷.

Art. 148-*bis*¹¹⁰⁸
(Limiti al cumulo degli incarichi)

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa¹¹⁰⁹.

1101 Lettera dapprima sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificata dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 che inserisce le parole: "ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)" e le parole: "o professionale".

1102 Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

1103 Vedi regolamento Ministro giustizia e giustizia n. 162 del 30.3.2000 (pubblicato nella G.U. n. 141 del 19.6.2000).

1104 Comma dapprima sostituito dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito la parola: «Isvap» con la parola: «Ivass».

1105 Comma dapprima aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004, poi sostituito dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 e infine così modificato dall'art. 1 comma 3 della L. n. 120 del 12.7.2011 che ha inserito le parole: "1-*bis*".

1106 Comma già aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005.

1107 Comma già aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005.

1108 Articolo dapprima inserito dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024 nei termini indicati nella successiva nota.

1109 Comma così modificato dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024 che ha soppresso le parole: «, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,». Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo¹¹¹⁰.

Art. 149
(Doveri)

1. Il collegio sindacale vigila:

a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;

b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi¹¹¹¹;

d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio¹¹¹².

3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione¹¹¹³.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere

1110 Comma così modificato dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024 che ha soppresso le parole: «, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.»

1111 Lettera inserita dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005.

1112 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

1113 Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

c-bis) e d), 3 e 4¹¹¹⁴.

Art. 150
(Informazione)

1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

2. L'obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.

3. Il collegio sindacale e il revisore legale o la società di revisione legale si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti¹¹¹⁵.

4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.

5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione¹¹¹⁶.

Art. 151
(Poteri)

1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate¹¹¹⁷.

2. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare

1114 Comma dapprima aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "limitatamente alla lettera d)" con le parole "limitatamente alle lettere c-bis) e d)".

1115 Comma così modificato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "e la società di revisione" con le parole: "e il revisore legale o la società di revisione legale".

1116 Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

1117 Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 che ha aggiunto, in fine, le parole ", ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate".

l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri¹¹¹⁸.

3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.

4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

Art. 151-bis¹¹¹⁹
(Poteri del consiglio di sorveglianza)

1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate¹¹²⁰. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.

2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.

3. Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri¹¹²¹.

4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

1118 Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole: "da almeno due membri del collegio" con le parole "individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri".

1119 Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 nei termini indicati alle successive note.

1120 Le parole ", ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate" sono state inserite dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005.

1121 Comma modificato dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "da almeno due membri del consiglio" con le parole "individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri".

Art. 151-ter¹¹²²

(Poteri del comitato per il controllo sulla gestione)

1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate¹¹²³. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.

3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato¹¹²⁴.

4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Art. 152

(Denuncia al tribunale)

1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori¹¹²⁵.

2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società¹¹²⁶.

3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di

1122 Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 nei termini indicati alle successive note.

1123 Le parole ", ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate" sono state inserite dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005.

1124 Comma modificato dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "da almeno due membri del comitato" con le parole "individualmente da ciascun membro del comitato".

1125 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

1126 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

altri paesi dell'Unione Europea.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.

Art. 153
(Obbligo di riferire all'assemblea)

1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-*bis*, comma 2, del codice civile¹¹²⁷.

2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.

Art. 154
(Disposizioni non applicabili)

1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-*bis*, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.

2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409-*septies*, 2409-*duodecies*, decimo comma, 2409-*terdecies*, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile.

3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-*septies* del codice civile¹¹²⁸.

Sezione V-*bis*¹¹²⁹
Informazione finanziaria¹¹³⁰

Art. 154-*bis*¹¹³¹
(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

1. Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo¹¹³².

1127 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

1128 Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

1129 Sezione dapprima inserita dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007, dal D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010, dal D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012, dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184 dell'11.10.2012, dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 17 del 2.2.2021, dall'art. 25 della L. n. 238 del 23.12.2021 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 125 del 6.9.2024 nei termini indicati nelle successive note.

1130 Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007.

1131 Articolo dapprima inserito dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 125 del 6.9.2024 nei termini indicati nelle successive note.

1132 Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 13 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: "i requisiti di professionalità e" e poi dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha inserito le parole: "degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine".

2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili¹¹³³.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario¹¹³⁴.

4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili¹¹³⁵.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

- a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
- b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
- e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
- f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter¹¹³⁶.

5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 è resa secondo il modello stabilito con regolamento

1133 Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria" con le parole: "diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale"; ha soppresso le parole: "dal direttore generale e" e ha sostituito le parole: "al vero" con le parole: "alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili".

1134 Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "predisposizione" con la parola: "formazione".

1135 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006.

1136 Comma sostituito dapprima dall'art. 3 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007.

dalla Consob¹¹³⁷.

5-ter. Qualora l'emittente sia soggetto agli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione, che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione è stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La medesima attestazione può essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità, nominato, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob¹¹³⁸.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, **nonché al dirigente di cui al comma 5-ter se previsto**, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società¹¹³⁹.

*Art. 154-ter¹¹⁴⁰
(Relazioni finanziarie)*

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, comma 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio d'esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio d'esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine¹¹⁴¹.

1137 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007. Vedi art. 81-ter del regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

1138 Comma inserito dall'art. 12 del D.Lgs. n. 125 del 6.9.2024.

1139 Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 125 del 6.9.2024 che dopo le parole: «documenti contabili societari,» ha inserito le parole: «nonché al dirigente di cui al comma 5-ter se previsto.»

1140 Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi modificato dal D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010, dal D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012, dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184 dell'11.10.2012, dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 17 del 2.2.2021, dall'art. 25 della L. n. 238 del 23.12.2021 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 125 del 6.9.2024 nei termini indicati nelle successive note.

1141 Comma già sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010, modificato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010, di nuovo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 e infine così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «centoventi giorni» con le parole: «quattro mesi». Il comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 125 del 6.9.2024 dispone che: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i soggetti ivi previsti, la

1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1¹¹⁴².

1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010¹¹⁴³.

1-*bis*. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile intercorrono non meno di ventuno giorni¹¹⁴⁴.

1-*ter*. In deroga all'articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore legale o alla società di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1¹¹⁴⁵.

1-*quater*. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che non siano microimprese come definite all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, includono, in un'apposita sezione come tale contrassegnata, nella relazione sulla gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. In tal caso la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è messa a

rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione ai sensi del presente decreto nonché la relazione di attestazione della conformità di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del codice civile e sul sito internet della società. Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.". Il comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs n. 125 del 6.9. 2024 dispone che: "2. Per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, commi 1.2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-*ter*, comma 1-*quater*, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 150.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-*ter*, comma 1-*quater*, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 2.500.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 26-*quater* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non possono eccedere per le società di revisione euro 125.000 e per i revisori della sostenibilità euro 50.000."

1142 Comma inserito dall'art. 25 della L. n. 238 del 23.12.2021.

1143 Comma inserito dall'art. 25 della L. n. 238 del 23.12.2021.

1144 Comma dapprima inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «la data dell'assemblea» ha inserito le parole: «convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile».

1145 Comma dapprima inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «e alla società di revisione» con le parole: «, al revisore legale o alla società di revisione legale».

disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione della relazione finanziaria annuale di cui al comma 1¹¹⁴⁶.

2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-*bis*, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine¹¹⁴⁷.

3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.

4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob può disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al più in:

- a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;
- b) una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate¹¹⁴⁸.

5-*bis*. Prima dell'eventuale introduzione degli obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'articolo 14, comma 24-*quater*, della

1146 Comma inserito dall'art. 12 del D.Lgs. n. 125 del 6.9.2024. Il comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs n. 125 del 6.9.2024 dispone che: "4. Ai fini della determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-*ter*, comma 1-*quater*, del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'articolo 26-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi dell'articolo 194-*bis* del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, la Consob tiene conto di almeno una delle seguenti circostanze: a) delle procedure adottate dall'organo amministrativo della società per la redazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità con il presente decreto, anche alla luce delle eventuali linee guida o indicazioni fornite dalle Autorità, nazionali ed europee, relativamente all'informativa di sostenibilità; b) della violazione degli obblighi del presente decreto se connessa all'omissione o alla comunicazione di informazioni da parte delle imprese incluse nella catena del valore che non siano sottoposte a controllo della stessa società."

1147 Comma modificato dapprima dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "della società di revisione" con le parole: "del revisore legale o della società di revisione legale" e poi dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli» con e parole: «Gli» e dopo le parole: «Stato membro d'origine pubblicano» ha inserito le parole: «, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio,».

1148 Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016.

legge 28 novembre 2005, n. 246. Quest'ultima, in conformità alla disciplina comunitaria di riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati;
- b) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori;
- c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste non favoriscono un'attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati¹¹⁴⁹.

6. La Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce con regolamento¹¹⁵⁰:

- a) i termini e le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui al comma 5, nonché del documento di registrazione universale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto¹¹⁵¹;
- a-bis*) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1¹¹⁵²;
- b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie¹¹⁵³;
- c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;
- d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.

7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.

7-bis. La Consob, nel caso in cui abbia accertato che le informazioni di cui al comma 1-quater non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può esercitare i poteri di cui al comma 7¹¹⁵⁴.

1149 Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016.

1150 Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito la parola: «comunitaria» con la parola: «europea». Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

1151 Lettera dapprima sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016 e poi modificata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 17 del 2.2.2021 che dopo le parole: «comma 5» ha aggiunto le parole: «, nonché del documento di registrazione universale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto».

1152 Lettera inserita dall'art. 25 della L. n. 238 del 23.12.2021.

1153 Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha sostituito le parole: «della relazione finanziaria semestrale» con le parole: «delle relazioni finanziarie».

1154 Comma inserito dall'art. 12 del D.Lgs. n. 125 del 6.9.2024.

Art. 154-quater
(Trasparenza dei pagamenti ai governi)

1. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *h*) ed *i*), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, pubblicano, nel proprio sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi redatta in conformità alle disposizioni contenute nel Capo I del medesimo decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

2. La medesima relazione resta a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.

3. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato¹¹⁵⁵.

Sezione VI
Revisione legale dei conti¹¹⁵⁶

Art. 155
(Attività di revisione contabile)

1. ...*omissis*...¹¹⁵⁷

2. Il revisore legale o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attività di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato¹¹⁵⁸.

3. ...*omissis*...¹¹⁵⁹

Art. 156
(Relazioni di revisione)¹¹⁶⁰

1. ...*omissis*...¹¹⁶¹

2. ...*omissis*...¹¹⁶²

3. ...*omissis*...¹¹⁶³

4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il

1155 Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016.

1156 Rubrica così sostituita dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1157 Comma abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1158 Comma così sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1159 Comma abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1160 Rubrica così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 32 del 2.2.2007.

1161 Comma dapprima modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 32 del 2.2.2007 e poi abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1162 Comma dapprima modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 32 del 2.2.2007 e poi abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1163 Comma abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob¹¹⁶⁴.

4-*bis. ...omissis...*¹¹⁶⁵

5. *...omissis...*¹¹⁶⁶

Art. 157
(*Effetti dei giudizi sui bilanci*)

1. Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione¹¹⁶⁷.

2. La Consob può esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.

3. Il presente articolo non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4. Per le società cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma 1 è rapportata al numero complessivo dei soci.

Art. 158
(*Proposte di aumento di capitale*)¹¹⁶⁸

1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla società di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle¹¹⁶⁹.

1164 Comma così sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1165 Comma dapprima inserito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 32 del 2.2.2007 e poi abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1166 Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004, poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 e infine abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1167 Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

1168 Rubrica così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha soppresso le parole: ", di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi".

1169 Comma modificato dapprima dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha soppresso le parole: "La società di revisione esprime il proprio parere entro trenta giorni."; poi dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 che, nel primo periodo, ha sostituito le parole: "dalla società incaricata della revisione contabile" con le parole: "dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti" e, nel secondo periodo, ha sostituito le parole: "alla società di revisione" con le parole: "al revisore legale o alla società di revisione legale" e infine dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha sostituito le parole «dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti» con le parole: «da un revisore legale o da una società di revisione legale».

2. La relazione degli amministratori e il parere del revisore legale o della società di revisione legale sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese¹¹⁷⁰.

3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione del revisore legale o della società di revisione legale prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile¹¹⁷¹.

3-bis. La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa non abbia deliberato¹¹⁷².

4. ...omissis...¹¹⁷³

5. ...omissis...¹¹⁷⁴

Art. 159¹¹⁷⁵

(Conferimento e revoca dell'incarico)

1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico¹¹⁷⁶.

2. ...omissis...¹¹⁷⁷

3. ...omissis...¹¹⁷⁸

4. ...omissis...¹¹⁷⁹

1170 Comma modificato dapprima dall'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea" con le parole: "sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea" e poi dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "della società di revisione" con le parole: "del revisore legale o della società di revisione legale".

1171 Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "della società di revisione" con le parole: "del revisore legale o della società di revisione legale".

1172 Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012.

1173 Comma soppresso dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

1174 Comma soppresso dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004.

1175 Articolo dapprima modificato dal D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 poi sostituito dall'art. 18 della L. n. 262 del 28.12.2005 e, infine, così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.

1176 Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 16 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi così sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1177 Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 16 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1178 Comma abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1179 Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 16 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

5. ...omissis...¹¹⁸⁰

6. ...omissis...¹¹⁸¹

7. ...omissis...¹¹⁸²

8. ...omissis...¹¹⁸³

Art. 160
(Incompatibilità)

...omissis...¹¹⁸⁴

Art. 161
(Albo speciale delle società di revisione)

...omissis...¹¹⁸⁵

Art. 162
(Vigilanza sulle società di revisione)

...omissis...¹¹⁸⁶

Art. 163
(Provvedimenti della Consob)

...omissis...¹¹⁸⁷

1180 Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 16 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1181 Comma abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1182 Comma abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1183 Comma abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1184 Articolo abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1185 Articolo dapprima modificato dall'art. 18 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010. Dal 13.9.2012 è istituito il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze nel quale transitano anche le società di revisione iscritte in precedenza nell'Albo speciale tenuto dalla Consob (vedi regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze nn. 144, 145 del 20.6.2012 e n. 146 del 25.6.2012). Anche revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi transitano nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze in seguito all'emanazione (ai sensi dell'art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010) da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del regolamento n. 174 del 1.9.2022. Il regime transitorio di iscrizione dei revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi in un'apposita sezione dell'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob decade con l'entrata in vigore del regolamento Mef n. 174/2022 e con la presentazione al Mef di una nuova domanda da parte di tali soggetti. La Consob si provvede alla vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi e alle deroghe in caso di equivalenza secondo il Regolamento Consob n. 22358 del 6.12.2022. La revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (così come definiti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010) è svolta esclusivamente da società di revisione iscritte nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

1186 Articolo dapprima modificato dall'art. 18 della L. n. 262 del 28.12.2005 e dall'art. 3, comma 18 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010. Vedi regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze n. 145 del 20.6.2012. Vedi principi di revisione adottati dalla Ragioneria Generale dello Stato con determinazioni del 23.12.2014, del 15.6.2017, del 31.7.2017, del 12.1.2018 e del 3.8.2020.

1187 Articolo dapprima modificato dall'art. 18 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010. Vedi ora art. 26 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

Art. 164
(Responsabilità)

...omissis...¹¹⁸⁸

Art. 165
(Revisione contabile dei gruppi)

...omissis...¹¹⁸⁹

Art. 165-bis
(Società che controllano società con azioni quotate)

...omissis...¹¹⁹⁰

-
- 1188 Articolo dapprima modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.
- 1189 Articolo dapprima modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 37 del 6.2.2004 e dall'art. 18 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del suddetto decreto nelle corrispondenti materie. In particolare, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione delle società controllate da società con azioni quotate, delle società che controllano società con azioni quotate e delle società sottoposte con queste ultime a comune controllo, continuano a essere disciplinati dagli articoli 165, commi 1 e 2, 165-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 58/1998, e dalle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob. Si riporta di seguito il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 165: "Art. 165 (Revisione contabile dei gruppi) - 1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'articolo 157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate. [...omissis...]. 2. La Consob detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società controllate che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento. Il regolamento è emanato d'intesa con le competenti autorità di vigilanza per la disciplina relativa ai soggetti da esse vigilati."
- 1190 Articolo dapprima inserito dall'art. 18 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del suddetto decreto nelle corrispondenti materie. In particolare, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione delle società controllate da società con azioni quotate, delle società che controllano società con azioni quotate e delle società sottoposte con queste ultime a comune controllo, continuano a essere disciplinati dagli articoli 165, commi 1 e 2, 165-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 58/1998, e dalle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob. Si riportano di seguito il testo del comma 1-bis dell'articolo 165: "Art. 165 (Revisione contabile dei gruppi) [...omissis...] 1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la Consob e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata"; e il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 165-bis: "Art. 165-bis (Società che controllano società con azioni quotate) 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo. 2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis."

Sezione VI-*bis*¹¹⁹¹
**Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati
che non garantiscono la trasparenza societaria**

Art. 165-*ter*¹¹⁹²
(Ambito di applicazione)

1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate¹¹⁹³.

2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

- 1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;
- 2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;
- 3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;
- 4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:

1191 Sezione dapprima inserita dall'art. 6 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificata dall'art. 3, comma 16 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 e dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 e dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024 nei termini indicati nelle successive note.

1192 Articolo dapprima inserito dall'art. 6 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024 nei termini indicati nella successiva nota.

1193 Comma così sostituito dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024.

- 1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:
 - 1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;
 - 1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
- 2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);
- 3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;
- d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;
- e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;
- f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;
- g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.

6. Con proprio regolamento la Consob detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria¹¹⁹⁴.

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la Consob può denunciare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile.

1194 Comma così modificato dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024 che ha soppresso le parole: «e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116». Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).

Art. 165-*quater*¹¹⁹⁵
(*Obblighi delle società italiane controllanti*)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti¹¹⁹⁶.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultimo. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata¹¹⁹⁷.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dal soggetto responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla Consob¹¹⁹⁸.

1195 Articolo dapprima inserito dall'art. 6 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3, comma 16 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 e dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024 nei termini indicati nelle successive note.

1196 Comma così modificato dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024 che ha soppresso le parole: «le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,».

1197 Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 16 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi così sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010.

1198 Comma così modificato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "dalla società" con le parole: "dal soggetto".

Art. 165-quinquies¹¹⁹⁹
(*Obblighi delle società italiane collegate*)

1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo¹²⁰⁰.

Art. 165-sexies¹²⁰¹
(*Obblighi delle società italiane controllate*)

1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo¹²⁰².

Art. 165-septies
(*Poteri della Consob e disposizioni di attuazione*)

1. La Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La Consob emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione¹²⁰³.

1199 Articolo dapprima inserito dall'art. 6 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024 nei termini indicati nella successiva nota.

1200 Comma così modificato dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024 che ha soppresso le parole: «e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,».

1201 Articolo dapprima inserito dall'art. 6 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024 nei termini indicati nella successiva nota.

1202 Comma così modificato dall'art. 4 della L. n. 21 del 5.3.2024 che ha soppresso le parole: «e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,».

1203 Articolo inserito dall'art. 6 della L. n. 262 del 28.12.2005. Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999).